

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 20/05/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.570,41, a titolo di interessi corrispettivi, provvigioni all'intermediario del credito e commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento;

- la corresponsione degli interessi legali "dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- il difetto di legittimazione attiva del rappresentante volontario in quanto, pur avendo presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, opera in realtà nel proprio interesse avendo acquistato dal cliente prima della presentazione del ricorso i potenziali crediti vantati in relazione al contratto in oggetto; eccepisce, altresì, che il procuratore, rendendosi acquirente di tali crediti, esercita abusivamente l'attività di concessione di finanziamenti e recupero crediti;

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis, conformemente a quanto previsto dal modulo SECCI;

- la natura up-front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);



- la natura up-front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative dell'attività d'intermediazione conclusasi con la stipula del contratto; richiama sul punto anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", allegata al Modulo SECCI e parte integrante del fascicolo contrattuale, che fornisce la definizione dell'attività svolta dall'intermediario del credito;
- la non rimborsabilità degli oneri up-front in applicazione dell'art. 11-octies, co. 2, ultimo periodo, d.l. 25/05/2021, n. 73, trattandosi di contratto sottoscritto prima del 25/07/2021;
- di aver cionostante provveduto al rimborso, come da evidenza contabile allegata, della quota non maturata degli oneri up-front previsti in contratto, secondo il criterio della curva degli interessi, applicando i principi desumibili dalla Comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019;
- di aver già restituito, in sede di conteggio estintivo, i costi recurring (commissioni per la gestione del finanziamento e spese di incasso quote) secondo il criterio pro rata temporis;
- l'avvenuto rimborso in sede di estinzione anticipata della quota parte dei premi assicurativi non goduti, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione regolarmente consegnate e accettate dal cliente.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che la contestazione dell'intermediario resistente sulla cessione del credito attiene esclusivamente "al pagamento del possibile risarcimento che l'ABF potrebbe riconoscere".

Aggiunge che la validità della cessione è indiscutibile, in quanto il suo oggetto è "chiaro", sussiste il consenso delle parti ed è intervenuta la notifica "formale e tempestiva" all'intermediario.

Rappresenta, inoltre, che la validità di tale accordo è stata riconosciuta "in molteplici giudizi", senza peraltro essere stata contestata da altri istituti.

Nelle controrepliche, l'intermediario sostiene che – anche seguendo l'interpretazione fornita dal procuratore, secondo cui la cessione attiene solo al pagamento dell'importo riconosciuto dall'Arbitro – l'accordo sarebbe idoneo a indurre il Collegio al riconoscimento di un costo di assistenza al procuratore, contrariamente al consolidato orientamento dell'Arbitro.

Ritiene, in ogni caso, che la condotta tenuta dal procuratore sia censurabile sotto il profilo della trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori, determinando di fatto l'addebito ai clienti di costi non giustificati (50% di quanto riconosciuto dal Collegio) rispetto alle attività poste in essere per attività standardizzate e ripetitive (predisposizione reclamo e presentazione ricorsi ABF).

Rileva, infine, di non avere contezza dei "molteplici giudizi" a sostegno della validità della cessione intervenuta tra procuratore e cliente.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione attiva del rappresentante volontario della ricorrente, a fronte dell'accordo avente ad oggetto "una presunta cessione dei potenziali crediti" vantati in relazione al contratto in oggetto.

Ritiene, inoltre, che il difetto di legittimazione attiva discenda dalla violazione delle Disposizioni ABF relative alla nozione di "cliente", osservando che il procuratore ha presentato il ricorso in nome e per conto del mutuatario, ma in realtà opera nel proprio interesse cercando di generare un profitto per se stesso.



Sostiene, inoltre, l'illegittimità della cessione in quanto l'acquisto in serie di (presunti) crediti da parte del procuratore violerebbe il combinato disposto dell'art. 106 T.U.B. e dall'art. 2, co. 1, lett. b) del decreto MEF del 02/04/2015, n. 53 poiché l'attività esercitata professionalmente diretta all'erogazione di finanziamenti nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso è riservata agli iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.

Inoltre, ritiene che con l'acquisto dei presunti crediti la società procuratrice svolga di fatto professionalmente attività di recupero crediti per conto dei suoi clienti, soggetta ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. alla licenza del Questore.

A sostegno di tali argomentazioni, l'intermediario allega il contratto di cessione del credito che afferma di aver ricevuto il 28/12/2023, dopo la presentazione del reclamo e prima del ricorso.

Dalla disamina di tale atto risulta che la cliente ha ceduto alla società procuratrice il 50% del credito riveniente dal mancato rimborso – in sede di estinzione anticipata – degli oneri non goduti relativamente a due contratti di finanziamento, tra cui quello oggetto di ricorso.

Si fa presente che, per tale finanziamento, la quantificazione dell'importo degli oneri non goduti contenuto nell'accordo di cessione coincide con quanto domandato nel presente ricorso.

Tanto ricostruito, questo Collegio intende richiamare – in senso pienamente adesivo – il proprio orientamento giurisprudenziale che riconosce l'efficacia – sia inter partes sia nei confronti dell'intermediario – di cessioni in favore della società procuratrice del medesimo tenore di quella di oggi scrutinata.

Considerando che “la cessione non ha avuto ad oggetto l'intero credito, bensì soltanto il suo 50%”, questo Collegio ha condivisibilmente ritenuto che “la legittimazione del ricorrente sussista limitatamente al 50% del credito invocato” e ha pertanto condannato l'intermediario alla restituzione della metà delle somme risultanti nel prospetto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4642/2024: “In alcuni precedenti più risalenti, relativi a fattispecie nelle quali i mutuatari avevano ceduto la totalità dei crediti restitutori vantati verso l'intermediario, i Collegi territoriali avevano affermato il difetto di legittimazione del rappresentante volontario che, dopo aver acquistato la titolarità del credito, avesse agito in nome e per conto del cedente [...] Il Collegio ritiene di dover adottare una soluzione diversa, dovendosi dare rilievo al fatto che, nelle fattispecie da ultimo esaminate così come in quella oggetto del presente procedimento, la cessione non ha avuto ad oggetto l'intero credito, bensì soltanto il suo 50%. A valle della cessione, quindi, si deve ritenere che titolari del credito siano per il 50% il cliente e per il 50% la società cessionaria. Pertanto, considerando che la società procuratrice ha dichiarato di agire in nome e per conto del cliente, la legittimazione sussiste per il 50% del credito. Resta confermato, invece, che la società cessionaria non può agire dinanzi all'arbitro per il residuo 50% in nome e per conto del cliente, in quanto quest'ultimo non è più titolare del credito; né avrebbe potuto agire in proprio, in quanto non è cliente dell'intermediario. In definitiva, deve ritenersi che la legittimazione del ricorrente sussista limitatamente al 50% del credito invocato. 6. Non può invece trovare accoglimento l'eccezione sollevata in subordine dall'intermediario, che dubita della legittimità della cessione perché l'acquisto dei crediti violerebbe il combinato disposto dell'art. 106 t.u.b. e dell'art. 2, comma 1, lett. b, del decreto MEF del 2 aprile 2015 n. 53, per i quali l'erogazione di finanziamenti nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso è riservato agli iscritti all'albo di cui all'art. 106 del t.u.b. Nella specie, infatti, non si può rinvenire una erogazione di finanziamenti, sí che, al di là di ogni ulteriore rilievo, la fattispecie è estranea al perimetro di operatività delle disposizioni invocate”; conforme, Collegio di Bari, decisione n. 4643/2024).

Per completezza, si segnala che tale orientamento è condiviso anche da altra giurisprudenza arbitrale, la quale – in presenza di una cessione in favore di altra società



procuratrice di tenore analogo a quella di cui sopra (limitata anch'essa al 50% delle somme dovute dall'intermediario a titolo di oneri non maturati) – ha affermato che “la società procuratrice può presentare il ricorso a nome della ricorrente [...] nella misura del 50%” del credito, in linea con l'orientamento del Collegio di Bari” (Collegio di Milano, decisione n. 4599/2024).

Pertanto, il ricorso può essere deciso nel merito, entro i limiti segnati dall'indirizzo interpretativo appena citato.

Sempre preliminarmente, si rileva che l'odierno ricorrente (assistito da un procuratore) – pur menzionando gli oneri assicurativi e la commissione della mandataria per la gestione del finanziamento nelle richieste economiche formulate nel reclamo e nel ricorso – non domanda alcun importo con riferimento a tali voci di costo.

Ne consegue che il ricorso sarà scrutinato limitatamente agli interessi corrispettivi, alle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento e alle provvigioni in favore dell'intermediario del credito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 19/05/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla sessantacinquesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

In merito all'intermediario del credito si fa presente che è intervenuto un agente in attività finanziaria.

Si fa presente, inoltre, che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l'altro, l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale s'intende qui aderire: “Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.

Si deve ancora evidenziare che l'intermediario produce documentazione attestante il rimborso, tramite bonifico del 04/05/2020, dell'importo complessivo di € 683,38, che afferma di aver riconosciuto a titolo di quota non maturata degli oneri up-front previsti in contratto.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni con la documentazione allegata, nulla ha replicato sul punto.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione



pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura up-front va riconosciuta alle commissioni relative al perfezionamento del credito e alle provvigioni all'intermediario del credito trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 5159/2023); la diversa natura recurring, invece, va riconosciuta agli interessi corrispettivi (così Collegio di Bari, decisione n. 2665/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto nella misura del 50% in virtù di quanto innanzi specificato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	65
rate residue	55

TAN ▶	5,30%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,83%
- in proporzione alla quota	23,20%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	interessi corrispettivi (recurring)	€ 6.563,07	€ 3.008,07	€ 1.522,49	<input type="radio"/>	€ 1.522,81	€ 1.485,26
<input type="radio"/>	commissione lett. a) (up front)	€ 729,00	€ 334,13	€ 169,11	<input type="radio"/>		€ 169,11
<input type="radio"/>	prov. Intermediario (up front)	€ 2.216,16	€ 1.015,74	€ 514,10	<input type="radio"/>		€ 514,10
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi successivi all'estinzione</i>						€ 683,38	-€ 683,38
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.485
						interessi legali	si

Si precisa che, nel prospetto, è stato valorizzato il criterio pro rata temporis per il rimborso degli interessi corrispettivi, tenuto conto dell'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022).

Quanto alla richiesta di restituzione di eventuali rate pervenute in momenti successivi all'estinzione anticipata, il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 743,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI